

Federazione Interregionale
Dottori Agronomi e Forestali
Corso di Preparazione agli
Esami di Stato
Dott. Agr. Paolo Mancuso

LA CONDIZIONALITA' IN AGRICOLTURA

Principi, norme e
applicazioni



La condizionalità rappresenta una serie di norme in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, di buone condizioni agronomiche e ambientali.

Il pagamento integrale dei sostegni in agricoltura (Domanda Unica, misure agroambientali, etc.) è SUBORDINATO al rispetto di tali requisiti.

Gli impegni da rispettare sono di due categorie:

- Criteri di Gestione Obbligatoria
 - » 18 Direttive e Regolamenti (atti), la cui osservanza è stata introdotta progressivamente dal 1° gennaio 2005
- Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
 - » Norme riguardanti le condizioni ottimali in cui dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli

I Criteri di Gestione Obbligatorii (CGO)

Campo di condizionalità	Atto	Regolamenti e direttive
Applicabili dal 1/01/2005		
Ambiente	A1	Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici
	A2	Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
	A3	Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
	A4	Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
	A5	Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche
Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali	A6	Direttiva 92/102/CEE (modificata dal Reg. Ce 21/2004) relativa all'identificazione e registrazione degli animali
	A7	Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal 911/2004) "modalità di applicazione del Reg. 280/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini"
	A8	Regolamento CE 1760/2000 istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine che abroga il Reg. 820/97
	A8 bis	Regolamento CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

Applicabili dal 1/01/2006		
<i>Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali</i>	B9	Direttiva 91/404/CEE "immissione in commercio dei prodotti fitosanitari"
	B10	Direttiva 96/22/CEE "divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali"
	B11	Regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare
	B12	Regolamento CE 999/2001 recante le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
	B13	Direttiva 85/511/CEE le misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica
	B14	Direttiva 92/119/CEE concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini
	B15	Direttiva 2000/75/CE che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini
Applicabili dal 1/01/2007		
<i>Igiene e benessere degli animali</i>	C16	Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
	C17	Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
	C18	Direttiva 98/58/CEE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

ATTI A1 e A5

Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE

“Rete Natura 2000”

Obiettivo:

salvaguardare la biodiversità attraverso l'adozione di tecniche volte a garantire la conservazione degli habitat, della fauna e della flora di interesse comunitario

Riguarda:

le aziende agricole i cui terreni ricadono nelle aree sensibili (Rete Natura 2000)

Impegni per l'agricoltore:

rispettare gli impegni di gestione aziendale stabiliti a livello regionale. Tali impegni sono specifici per ciascun SIC/ZPS. Laddove manchino provvedimenti regionali specifici, l'agricoltore dovrà rispettare specialmente le norme BCAA 4.2 “Gestione delle superfici ritirate dalla produzione” e 4.4 “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio”.

Campo della condizionalità: AMBIENTE

ATTO A2

Direttiva 80/68/CEE

“Sostanze pericolose”

Obiettivo:

prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee provocato da determinate sostanze pericolose

Riguarda:

le aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose per l'inquinamento delle acque sotterranee (ai sensi del D. lgs. 152/99)

Impegni per l'agricoltore:

L'agricoltore è tenuto al rispetto delle disposizioni di utilizzo e smaltimento di prodotti impiegati in agricoltura (fitofarmaci, carburanti, lubrificanti, ecc.), in quanto potrebbero contenere le sostanze indicate negli elenchi I e II della Direttiva 80/68/CEE.

Campo della condizionalità: AMBIENTE

ATTO A3

Direttiva 86/278/CEE “Fanghi di depurazione”

Obiettivo:

disciplinare l'utilizzazione controllata dei fanghi di depurazione (derivanti da processi di depurazione di reflui civili o industriali) in agricoltura, così da evitare effetti nocivi sull'ecosistema e sull'uomo.

Riguarda:

le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento di fanghi di depurazione

Impegni per l'agricoltore:

Sono differenti a seconda che si verifichi uno dei seguenti casi:

- l'agricoltore sui cui terreni avviene lo spandimento non è né produttore né utilizzatore;
- l'agricoltore è utilizzatore ma non produttore;
- l'agricoltore è sia produttore che utilizzatore.

Campo della condizionalità: AMBIENTE

ATTO A4

Direttiva 91/676/CEE

“Nitrati”

Obiettivo:

contribuire a realizzare la massima protezione di tutte le acque dall'inquinamento da nitrati

Riguarda:

le aziende agricole situate nelle zone vulnerabili da nitrati (ZVN)

Impegni per l'agricoltore:

- rispettare gli impegni di gestione aziendale stabiliti a livello regionale
- rispettare le norme BCAA 1.1 (regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio) e 4.2 (gestione delle superfici ritirate dalla produzione). Entrambe infatti concorrono al contenimento di fenomeni di trasporto dei nutrienti attraverso l'acqua, riducendo l'inquinamento
- per le aziende zootecniche, lo stoccaggio dei reflui (liquame e/o letame) deve avvenire in siti impermeabilizzati

Campo della condizionalità: AMBIENTE

ATTI A6,A7,A8,A8bis

Dir. 92/102/CEE, Reg. 2629/97, Reg. 1760/2000, Reg. 21/2004
“Identificazione e registrazione degli animali”

Obiettivo:

istituzione di un sistema di identificazione e registrazione delle principali specie zootecniche (bovina, bufalina, suina, ovicaprina).

Riguarda:

le aziende zootecniche, con allevamenti appartenenti alle specie sopra citate

Impegni per l'agricoltore:

- Richiedere il codice aziendale
- Richiedere i codici identificativi dei capi (marchi auricolari) ed effettuare la marcatura entro i termini previsti (a 20 giorni dalla nascita per i bovini, a 60 giorni per gli ovicaprini, a 70 giorni per i suini)
- Riguardo agli animali importati da Paesi UE, mantenere i marchi d'origine
- Relativamente ai capi provenienti dai Paesi terzi, provvedere alla marcatura entro 7 giorni dall'attraversamento dei controlli frontalieri, a meno che la macellazione sia effettuata prima di tale termine
- Tenere e aggiornare il registro di stalla

*Campo della condizionalità: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI,
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI*

ATTO B9

Direttiva 91/414/CEE

“Immissione in commercio di prodotti fitosanitari”

Obiettivo:

regolamentare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura

Riguarda:

le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari (antiparassitari, diserbanti, fungicidi, etc.)

Impegni per l'agricoltore:

- Adottare una corretta pratica fitosanitaria, (dosi, tempi di carenza riportati sulle etichette, le soglie di intervento, prodotti adeguati) al fine di evitare sprechi e inquinamento.
- Quaderno di campagna

*Campo della condizionalità: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI,
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI*

ATTO B10

Direttiva 96/22/CEE

“Divieto di utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -antagoniste nelle produzioni animali”

Riguarda:

le aziende zootecniche.

Impegni per l'agricoltore:

- Rispetto dei divieti di somministrazione e detenzione in azienda delle sostanze elencate nel D.Lgs 336/99 e della vendita di animali trattati con tali sostanze;
- Fanno eccezione gli usi terapeutici autorizzati e annotati su apposito registro.

*Campo della condizionalità: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI,
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI*

ATTO B11

Regolamento Ce n. 178/02
“Sicurezza alimentare”

Riguarda:

le aziende agricole

Impegni per l'agricoltore:

- Obbligo di rintracciabilità (art.18) di tutte le fasi, inclusa quella di produzione.
- Dettagli specifici ad oggi sono presenti solo nel comparto latte fresco (DM 27/5/04)
- La Commissione Europea sta ancora approfondendo le implicazioni a livello agricolo

*Campo della condizionalità: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI,
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI*

ATTO B12

Regolamento Ce n. 178/02

“Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili”

Riguarda:

le aziende zootecniche

Impegni per l'agricoltore:

- Divieto somministrazione ai ruminanti di farine animali
- Denuncia alla ASL di ogni caso di sospetta o accertata infezione
- Adozione di specifiche misure in caso di contagio

*Campo della condizionalità: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI,
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI*

ATTO B13

Direttiva 85/511/CEE
“Lotta all’afta epizootica”

Riguarda:

le aziende zootecniche

Impegni per l’agricoltore:

- Denuncia all’ASL di ogni caso di sospetta o accertata infezione

*Campo della condizionalità: SANITA’ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI,
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI*

ATTO B14

Direttiva 92/119/CEE

“Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini”

Riguarda:

le aziende zootecniche

Impegni per l'agricoltore:

- Denuncia all'ASL di ogni caso di sospetta o accertata infezione

*Campo della condizionalità: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI,
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI*

ATTO B15

Direttiva 85/511/CEE

“Lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini”

Riguarda:

le aziende zootecniche

Impegni per l'agricoltore:

- Denuncia all'ASL di ogni caso di sospetta o accertata infezione

*Campo della condizionalità: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI,
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI*

ATTO C16

Direttiva 91/629/CEE

“Norme minime per la protezione dei vitelli (età inferiore ai sei mesi)”

Criteria di stabulazione dei vitelli:

- per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno:
 - 1,5 mq per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 kg;
 - 1,7 mq per ogni vitello di peso vivo compreso tra 150 e 220 kg;
 - 1,8 mq per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 kg.
- nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato.
 - larghezza del recinto individuale: almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta;
 - lunghezza del recinto: almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.
 - ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;

Disposizioni sul benessere di vitelli:

vedi Atto C18, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti

Campo della condizionalità: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C17 (segue)
Direttiva 91/630/CEE
“Norme minime per la protezione dei suini”

Criteria di definizione dei suini in base a età e sviluppo sessuale:

Lattonzolo: dalla nascita allo svezzamento

Suinetto: dallo svezzamento all'età di 10 settimane;

Suino all'ingrasso: dall'età di 10 settimane alla macellazione;

Scrofetta: femmina che ha raggiunto la pubertà;

Scrofa: femmina dopo il primo parto;

Scrofa in allattamento: femmina tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;

Scrofa asciutta e gravida: femmina tra lo svezzamento e la fase perinatale;

Verro: maschio che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione;

Criteria di stabulazione dei suini (segue)

Campo della condizionalità: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Superfici minime a disposizione degli animali:

1. le superfici libere a disposizione di ciascun **suinetto o suino all'ingrasso** allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:
 - 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;
 - 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;
 - 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;
 - 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;
 - 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;
 - 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;
 - 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg.

2. le superfici libere totali a disposizione di ciascuna **scrofetta dopo la fecondazione**, allevate in gruppi, devono essere di almeno:
 - 1,64 mq, dei quali almeno 0,95 mq costituiti da pavimento pieno continuo, riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;
 - 1,64 mq + 10% delle superfici libere disponibili (gruppi con meno di 6 capi);
 - 1,64 mq - 10% delle superfici libere disponibili (gruppi con 40 e più capi).

3. le superfici libere totali a disposizione di ciascuna **scrofa**, allevate in gruppi, devono essere di almeno:
 - 2,25 mq dei quali almeno 1,30 mq costituiti da pavimento pieno continuo, riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;
 - 2,25 mq + 10% delle superfici libere disponibili (gruppi con meno di 6 capi);
 - 2,25 mq - 10% delle superfici libere disponibili (gruppi con 40 e più capi).

4. E' VIETATO COSTRUIRE O CONVERTIRE IMPIANTI IN CUI LE SCROFE E LE SCROFETTE SIANO TENUTE ALL'ATTACCO, NONCHE' IL RELATIVO UTILIZZO. (segue)

Campo della condizionalità: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Requisiti delle pavimentazioni fessurate per suini allevati in gruppo :

1. Ampiezza massima delle aperture:
 - 11 mm per i lattonzoli;
 - 14 mm per i suinetti;
 - 18 mm per i suini all'ingrasso;
 - 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
2. Ampiezza minima dei travetti:
 - 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;
 - 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

Requisiti di stabulazione di scrofe e scrofette, durante il periodo di gestazione :

1. Lunghezza dei recinti:
 - superiore a 2,8 m;
 - superiore a 2,4 m (allevamenti con meno di 6 capi).
2. Allevamento in recinti individuali (aziende con meno di 10 scrofe):
 - gli animali devono potersi girare facilmente all'interno del box.

Requisiti minimi riguardanti l'alimentazione:

Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare di tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

ATTO C18

Direttiva 98/58/CE

“Protezione degli animali negli allevamenti”

Impegni per l'agricoltore:

1. Custodia e controllo
2. Cura degli animali malati o feriti
3. Tenuta di un registro dei trattamenti terapeutici e denuncia delle mortalità
4. Libertà di movimento
5. Fabbricati e locali di stabulazione:
 - Materiali non nocivi e non pericolosi
 - Pulizia e disinfezione periodica
 - Illuminazione, aerazione, ventilazione dei locali consoni alle esigenze degli animali
6. Possibilità di riparo per gli animali custoditi all'esterno dei fabbricati
7. Controllo periodico degli impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute e il benessere degli animali
8. Mangimi, acqua e altre sostanze:
 - Alimentazione sana, adatta a età e specie, in quantità sufficiente a mantenere gli animali in buona salute e soddisfare le loro esigenze nutrizionali.
 - Garantire l'accesso ai mangimi a intervalli adeguati alle necessità fisiologiche
 - Garantire la disponibilità di acqua in quantità e qualità adeguate
 - Attrezzature per la somministrazione di acqua e alimenti con materiali idonei atti a evitare contaminazioni
9. Norme specifiche sulla mutilazione e altre pratiche analoghe

Campo della condizionalità: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Le Buone Condizioni
Agronomiche e Ambientali
(BCAA)

Obiettivo	Norma		Ambito di applicazione	Descrizione della norma e degli adempimenti	Deroghe
<p style="text-align: center;">1. Proteggere il suolo dall'erosione</p>	1.1	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche	<u>Seminativi e tutte le superfici agricole</u>	La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, trasversali alla massima pendenza e con una distanza tra loro non superiore agli 80 m per cui l'acqua piovana raccolta sia convogliata in fossi o alvei disposti ai bordi dei campi.	<ul style="list-style-type: none"> - rischi per la stabilità dei mezzi meccanici necessari alla realizzazione dei solchi; - inerbimento; - colture permanenti.
	1.2	Copertura Minima del suolo	<u>Superfici ritirate dalla produzione</u>	Assicurare la copertura del suolo	<ul style="list-style-type: none"> - sovescio - colture a perdere - biotipi - lavorazioni per miglioramenti fondiari - lavorazioni preparatorie
			<u>Seminativi</u>	Assicurare la copertura del suolo fra il 15 novembre e il 15 febbraio o sostituire lavorazioni profonde con superficiali, mantenere i residui colturali	Per richiesta di estirpo/reimpianto permesse lavorazioni
	1.3	Mantenimento dei terrazzamenti	<u>Seminativi e tutte le superfici agricole</u>	Divieto di eliminare terrazzamenti	Rimodellamento per migliore accessibilità ai mezzi agricoli

Obiettivo	Norma		Ambito di applicazioni	Descrizione della norma e degli adempimenti	Deroghe
2. Mantenere i livelli di sostanza organica nel suolo	2.1	Gestione delle stoppie e dei residui colturali	<u>Seminativi</u>	La norma vieta la bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi.	- risaie; - provvedimenti regionali inerenti la bruciatura delle stoppie; - Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.
	2.2	Avvicendamento delle colture	<u>Seminativi</u>	La durata massima della monosuccessione pari a cinque anni per: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.	- Risaie - Dimostrazione mantenimento sostanza organica - Zone montane
3. Mantenere la struttura del suolo	3.1	Uso adeguato delle macchine	<u>Tutte le superfici agricole</u>	Lo standard stabilisce che gli agricoltori debbano assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno. Lavorazioni in condizioni di tempera del terreno.	

Obiettivo	Norma		Ambito di applicazione	Descrizione della norma e degli adempimenti	Deroghe
<p style="text-align: center;">4. Assicurare un minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat</p>	4.1	Protezione del pascolo permanente	<u>Pascoli permanenti</u>	a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente; b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria (Sic) e delle zone di protezione speciale (Zps); c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e della gestione dello sgrondo delle acque.	- In presenza di specifiche disposizioni comunitarie
	4.2	Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli	<u>Tutte le superfici agricole ad eccezione di vigneti, uliveti e pascoli permanenti</u>	a) evitare la diffusione delle infestanti b) tutelare la fauna selvatica c) le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto;	- Superficie ordinariamente coltivate e lavorate; - Operazioni di sfalcio e trinciatura da eseguirsi in periodi diversi da quanto stabilito per evitare la fioritura delle infestanti

Obiettivo	Norma		Ambito di applicazione	Descrizione della norma e degli adempimenti	Deroghe
Assicurare un minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat				b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio al fine di conservare la fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica, prevenire la formazione un potenziale inoculo di incendi ed evitare la diffusione di infestanti.	- idonee pratiche agronomiche purchè non comportino la rottura del cotico erboso;
	4.3	Manutenzione degli oliveti e dei vigneti	<u>Oliveti</u>	a) divieto di estirpazione delle piante di olivo, ai sensi della Legge del 14 febbraio 1951 n. 144; b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali. In assenza di ulteriori provvedimenti delle regioni, la potatura degli olivi deve essere eseguita almeno una volta ogni 5 anni.	- in caso di reimpianto o estirpo autorizzati; - in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario.
	4.4	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	<u>Tutte le superfici agricole</u>	a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati; c) rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della "direttiva uccelli" e della "direttiva habitat"; d) rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi paesaggistici.	- rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili); - livellamento ordinario per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione delle risaie.

4 obiettivi fondamentali che riguardano le condizioni del suolo:

- erosione;
- sostanza organica;
- struttura;
- livello minimo di mantenimento dell'agroecosistema.

Le BCAA si applicano in funzione dell'utilizzazione del terreno:

- superfici a seminativo IN PRODUZIONE (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche);
- superfici a seminativo ritirate volontariamente dalla produzione (DISATTIVATE);
- superfici a PASCOLO PERMANENTE;
- OLIVETI, con riferimento alla cura delle piante;
- QUALSIASI SUPERFICIE AZIENDALE AGRICOLA, incluse quelle con colture permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, nel caso siano servite dalla rete poderale di sgrondo delle acque o rechino elementi caratteristici del paesaggio.

NORMA 1.1 (segue)

“Regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio”

Obiettivo:

- proteggere il terreno dai fenomeni erosivi mediante interventi agronomici adeguati
- mantenere la fertilità del suolo
- preservare la biodiversità
- ridurre il dissesto idrogeologico

Riguarda:

le aziende agricole che presentano caratteristiche particolari riguardanti:

- natura del terreno;
- pendenza;
- clima;
- coltivazioni e pratiche agronomiche adottate.

Sono particolarmente a rischio di erosione i terreni in pendio seminati con colture annuali e soprattutto dove, per la preparazione del letto di semina, le zolle vengono fortemente sminuzzate; in tali condizioni, le particelle terrose sono facilmente disgregabili dall'azione battente della pioggia e trasportabili dallo scorrimento superficiale delle acque di deflusso.



Impegni per l'agricoltore:

Sui terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi (presenza diffusa di rigagnoli) l'agricoltore è tenuto a realizzare dei SOLCHI ACQUAI TEMPORANEI, con andamento trasversale alla massima pendenza e distanti tra loro non più di 80 m.

Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati

Manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle Scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque



Deroghe:

Solchi acquai temporanei correttamente eseguiti

- nel caso in cui i fenomeni erosivi si manifestino anche in presenza degli acquai temporanei correttamente realizzati, la condizionalità è da ritenersi rispettata.
- superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.
- condizioni di sicurezza degli operatori, laddove la pendenza compromette la stabilità dei mezzi meccanici necessari alla realizzazione dei solchi.

NORMA 1.2

“Copertura minima del suolo”

Obiettivo:

- Garantire la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi

Impegni per le aziende agricole:

- per le superfici a seminativo ritirate dalla produzione, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- per le superfici agricole, con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui al punto precedente, che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero da fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la presenza di una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (ad esempio effettuare la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Obiettivo: PROTEZIONE DEL SUOLO DALL'EROSIONE

NORMA 1.2

“Copertura minima del suolo”

Deroghe:

Sui **terreni ritirati dalla produzione** sono ammesse le seguenti deroghe:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per le **superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti**, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Obiettivo: PROTEZIONE DEL SUOLO DALL'EROSIONE

NORMA 1.3

“Mantenimento dei terrazzamenti”

Obiettivo:

- assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati

Impegni per le aziende agricole:

Divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata

Deroghe:

E' consentito il rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità, allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini del collegamento fra i terrazzi).

NORMA 2.1

“Gestione delle stoppie e dei residui colturali”

Obiettivo:

Mantenere il livello di sostanza organica del suolo tramite la corretta gestione delle stoppie e dei residui colturali

Riguarda:

le aziende agricole con superfici a seminativo e/o a set-aside.

Impegni per l'agricoltore

NON BRUCIARE:

- i residui colturali (stoppie, paglie, stocchi...);
- la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati.



Deroghe:

- terreni investiti a riso;
- nei casi di norme regionali/locali che consentono la bruciatura delle stoppie e/o di altri residui colturali. Tuttavia tali deroghe non sono ammesse in siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
- Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

NORMA 2.1

“Gestione delle stoppie e dei residui colturali”

Riguardo la **Provincia di Vercelli** si prevede che la combustione delle stoppie e dei residui vegetali in genere sia consentita alle seguenti condizioni:

- si può effettuare dal 1° marzo al 15 dicembre ;
- deve essere effettuata ad una distanza superiore a m. 100 dal limite delle carreggiate delle strade provinciali e, comunque, di pubblico transito, nonché dalle case, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile;
- deve essere effettuata in un luogo preventivamente circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco;
- per ciascuna azienda di superficie fino a 100 ettari, può riguardare giornalmente una superficie non superiore ai 5 ha; per ciascuna azienda di superficie superiore a 100 ettari, non può superare un - ventesimo della superficie aziendale totale;
- è consentita esclusivamente nelle ore diurne, in assenza di vento e di nebbia;
deve esaurirsi inderogabilmente entro e non oltre le ore 17.00 o le ore 18.00 nel periodo dell'ora legale.

NORMA 2.2

“Avvicendamento delle colture”

Obiettivo:

mantenere il livello di sostanza organica del suolo e di salvaguardarne la struttura

Riguarda:

le aziende agricole con superfici a seminativo

Impegni per l'agricoltore

- **Durata massima della monosuccessione pari a cinque anni** per i seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.
- Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.
- Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.
- Ai fini della presente norma è considerata come monosuccessione dello stesso cereale la successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre dall'anno 2008.

NORMA 2.2

“Avvicendamento delle colture”

Deroghe:

- terreni investiti a riso;
- dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione; Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità competente.
- Nelle zone montane, in cui le coltivazioni a semina primaverile sono assai scarsamente coltivate o assenti, è ammessa la monosuccessione di cereali autunno vernini.

NORMA 3.1

“Uso adeguato delle macchine”

Impegni per l'agricoltore

- standard stabilisce che gli agricoltori debbano assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno. E' richiesta l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di “tempera”) e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia

NORMA 4.1

“Protezione del pascolo permanente”

Obiettivo:

- assicurare un livello minimo di mantenimento del pascolo;
- evitare il deterioramento dell'habitat e salvaguardare la biodiversità;
- prevenzione di fenomeni erosivi e dissesti idrogeologici;
- favorire la struttura e la dotazione di sostanza organica del suolo.

Riguarda:

superfici a pascolo permanente.



Impegni per l'agricoltore

- non convertire il terreno ad altri usi;
- Non ridurre la superficie a pascolo permanente
- non effettuare lavorazioni, eccetto quelle legate al rinnovo o all'infittimento del pascolo stesso e alla gestione dello sgrondo delle acque;

Deroghe:

Sono ammesse le tipologie di lavorazioni eventualmente previste nel PSR o da altre norme regionali/locali.

NORMA 4.2

“Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli”

Obiettivo:

- evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole,
- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità,
- evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica

Riguarda:

superfici ritirate dalla produzione (terreni disattivati).

Impegni per l'agricoltore

- attuazione delle pratiche agronomiche ammesse, consistenti in operazioni di sfalcio o trinciatura, almeno una volta all'anno, entro il 10 ottobre e nel rispetto dei periodi di divieto sotto indicati:
 - - tra il 15 febbraio ed il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
 - - tra il 15 marzo ed il 15 luglio per le altre aree.
- b) E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.



NORMA 4.2

“Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli”

Deroghe:

- Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
- Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.
- La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.



NORMA 4.3

“Manutenzione degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative”

Obiettivo:

- assicurare un livello minimo di mantenimento delle superfici destinate alla coltura dell'olivo e della vite;
- salvaguardare il paesaggio tipico di molte aree rurali italiane;
- garantire il presidio di zone rurali altrimenti destinate all'abbandono, con una gestione attiva del territorio che contribuisca a ridurre il rischio di erosioni e incendi;
- salvaguardare la biodiversità, tutelando l'agroecosistema oliveto;

Riguarda:

superfici con oliveti e vigneti.

Impegni per l'agricoltore

- garantire l'equilibrato sviluppo vegetativo dell'oliveto e del vigneto, nonchè evitare la propagazione di erbe infestanti ed il rischio di incendi. In particolare: ;
 - *per gli oliveti*, effettuare la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, la spollonatura degli olivi e l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante;
 - *per i vigneti*, effettuare la potatura almeno entro il 30 maggio di ciascun anno e, con frequenza almeno triennale, l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite;
- in assenza di provvedimenti specifici da parte delle Regioni e delle Province Autonome, è necessario effettuare la potatura almeno una volta ogni cinque anni.

NORMA 4.3

“Manutenzione degli oliveti”

Deroghe:

- Motivazioni di carattere fitosanitario;
- Per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.



Obiettivo: ASSICURARE UN LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO

NORMA 4.4

“Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio”

Obiettivo:


- assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat;
- mantenere i terrazzamenti, laddove esistenti, in tutte le zone collinari e pedemontane italiane;
- tutela di singole specie vegetali, nonché di habitat di particolare pregio naturalistico inclusi nei siti della Rete “Natura 2000”.

Riguarda:

qualsiasi superficie agricola aziendale.

Impegni per l'agricoltore

- non eliminare i terrazzamenti esistenti;
- nelle aree Natura 2000, rispettare i provvedimenti regionali/locali adottati ai sensi della normativa comunitaria;
- divieto di effettuazione dei livellamenti non autorizzati;
- rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio diversi da Natura 2000.



NORMA 4.4

“Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio”

Deroghe:

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).



NORMA 4.5

“Divieto di estirpazione degli olivi”

Obiettivo:

- fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni investiti a oliveto e delle singole piante di olivo.

Riguarda:

qualsiasi superficie agricola aziendale ad ulivo.



Impegni per l'agricoltore

- divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

Deroghe

- nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, o da specifiche leggi regionali vigenti.

NORMA 4.6

“Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati”

Obiettivo:

- assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat .

Riguarda:

superfici agricole a pascolo permanente .



Impegni per l'agricoltore

- il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Deroghe

- Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.

NORMA 5.1

“Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione”

Obiettivo:

- assicurare un minimo livello di protezione delle acque .

Riguarda:

tutte le superfici agricole irrigate .



Impegni per l'agricoltore

- rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.
- Lo standard si ritiene rispettato anche qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

NORMA 5.2

“Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua ”

Lo standard sarà applicato dal 1° gennaio 2012.

